

28/03/2019 - VERBALE DI CONSIGLIO



Il giorno 28 del mese di marzo dell'anno 2019, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- dott. Luca Mazzucchelli- Vicepresidente
- dott.ssa Laura Parolin – Segretario
- dott. Luca Longo - Tesoriere
- dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere
- dott. Paolo Bozzato - Consigliere
- dott.ssa Cristina Contini - Consigliere
- dott. Paolo Campanini – Consigliere (*entra alle 20:56*)
- dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere
- dott.ssa Valeria La Via – Consigliere (*entra alle 20:53*)
- dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere
- dott.ssa Alessandra Micalizzi – Consigliere
- dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere
- dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere

Assenti: Consigliera Roberta Ada Cacioppo

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale del 28/02/2019;
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;

3. Concessione patrocini e uso sedi;

4. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;

5. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;

6. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

7. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2017 (art. 17 del D.L. n. 90/2014);

8. Approvazione progetto catalogazione volumi e fondi dell'OPL e relativi affidamenti d'incarico e impegni di spesa;

9. Approvazione partecipazione straordinaria dell'OPL a eventi di diffusione della cultura psicologica anno 2019 e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;

10. Approvazione proseguimento attività del Gruppo di Lavoro sulla Psicologia del Lavoro e relativi affidamenti d'incarico e impegni di spesa;

11. Decisioni su procedimento P.L. dopo sentenza Cassazione;

12. Approvazione costituzione Gruppo di lavoro su CTP e ausiliari e incarico CTU e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;

13. Rendicontazione Gruppo di Lavoro sulla Legge n.3/2018.

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 12 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:45

Si passa al punto 1: Approvazione verbale del 28/02/2019

Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara di non aver ricevuto proposte di modifica.

Il verbale viene approvato all'unanimità con 12 voti favorevoli (Bettiga,



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi, Marabelli,
Micalizzi, Ratto, Pasotti)



Si passa al punto 2 dell'ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7
dei seguenti dottor

21439 Cavagna Stefania	21502 Kozlica Eda
21440 Milanese Giorgio	21503 Martinelli Chiara
21441 Borgonovo Gloria	21504 Pastore Lorenza
21442 Carzaniga Francesca	21505 Maugeri Giuseppina
21443 Cassetti Cecilia	21506 Fazio Denise
21444 Curreri Elisa Maria	21507 Crespolini Laura
21445 Tamburelli Federica	21508 Zanchetti Maria Chiara
21446 Brusa Alessandra	21509 Basei Arianna
21447 Meroni Martina	21510 Godi Antonella
21448 Sperti Isabel	21511 Rovagnati Viola
21449 Berardelli Diego	21512 Giardinieri Giulia
21450 Montuori Silvia	21513 Maione Mara
21451 Lupi Eleonora	21514 Traversoni Silvia
21452 Saladino Emanuele	21515 Agnese Giulia Maria
21453 Valmadre Samantha	21516 Zuccarello Ivana
21454 Strazzulla Claudia	21517 Santarossa Arianna
21455 Borsani Martina	21518 Mascagna Lucia
21456 Manzoni Sara	21519 Parolin Anna
21457 Linden Fiorella	21520 Stefanelli Sara

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

21458 Del Mauro Lilia	21521 Mendola Claudio
21459 Pedersoli Giulia	21522 Fantini Nicola
21460 Paroli Federica	21523 Romagnoli Alessandro
21461 Bertini Grazia Maria Nella	21524 Bonfanti Alice
21462 Cervio Laura	21525 Pavesi Ilaria
21463 Landi Federica	21526 Virgilio Giuseppe
21464 Isufaj Ada	21527 Palumbo Jessica
21465 Falci Ilaria	21528 Torselli Giorgia
21466 Porta Tobia	21529 Vergallito Alessandra
21467 Lorusso Christel	21530 Ferrari Barbara
21468 Ferrari Sara	21531 Bellistracci Chiara
21469 Ferraris Eleonora	21532 De Magistris Lucrezia
21470 Maffioli Silvia	21533 Zocchi Valentina Laura
21471 Visalli Giulia	21534 Calvi di Coenzo Parisetti Giacomo
21472 Missaglia Laura	
21473 Savi Clara Elena	21535 Zanetta Veronica
21474 Monardo Giulia	21536 Menescalchi Chiara
21475 Meroni Giulia	21537 Gusmeroli Sofia
21476 Pini Barbara	21538 Caputo Milena
21477 Bertalli Chiara	21539 Della Vecchia Maria Vittoria
21478 Alpiani Chiara	21540 Orsini Alice
21479 Campana Carmen	21541 Sangalli Gaia
21480 Boiano Erica	21542 Longhi Laura
21481 Accardi Sebastiano	21543 Delegati Annamaria
21482 Silvestri Maria Paola	21544 Codognola Roberta



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

21483 Pierno Andrea Cristiano 21545 Scatolini Alessandra

21484 Tocchini Benedetta 21546 Castelletti Chiara

21485 Mille Vanessa Samantha 21547 Telò Alessandra

21486 Costa Cristina 21548 Frigerio Susanna

21487 Frigerio Francesca 21549 Colucci Camilla

21488 Scaltrito Fortunata 21550 Maier Alessandra Antonella

21489 Ferrari Rita 21551 Locatelli Elena

21490 Cutrera Giorgia Ivana 21552 Butugan Lacramioara Lenuta

21491 Roverselli Martina 21553 Silvaggi Fabiola

21492 Vitali Veronica 21554 Di Mauro Antonio

21493 Massocchi Giulia 21555 Capitani Sara

21494 Verza Stefano Clemente 21556 Bonaiti Giada

21495 Mauro Marcella 21557 Giordani Marina

21496 Netti Valeria 21558 Boselli Simona

21497 Bonaccini Martina 21559 Delai Mara

21498 Gandolfi Simone 21560 Boscagli Andrea

21499 Pettinato Roberta 21561 Marine Marine Amelie

21500 Elia Massimiliano 21562 Bormetti Matteo

21501 Schillirò Fabiana Francesca 21563 Anni Bianca

21564 Zanovello Angelica

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)

(delibera n.87/19)



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizioni Sezione B di:

21565 Garegnani Giulio



La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi,

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)

(delibera n.88/19)

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizioni Sezione B di:

21566 Semonella Michelle

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi,

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)

(delibera n.89/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento

dall'Ordine del Piemonte di:

21567 Visentin Jessika

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli

((Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi,

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)

(delibera n.90/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni UE sez. A di:

21568 Elena Domínguez García

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi,

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)

(delibera n.91/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento

all'Ordine della Puglia di:

7003 Salcuni Silvia

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi,

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)

(delibera n.92/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento

all'Ordine del Lazio di:

11178 Forte Maria

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi,

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)

(delibera n.93/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per trasferimento



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

all'Ordine della Toscana di:

11405 Giorgi Giulia

18446 Beddia Giusy



La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi,

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)

(delibera n. 94/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per trasferimento

all'Ordine della Toscana di:

8159 Bellini Flaminia

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi,

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)

(delibera n. 95/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione volontaria di:

1545 Gugliemini Cristina

13887 Zini Valentin

14059 Di Vito Sonia

16876 Pentimalli Laura

132 Pennavaja Angiola Maria

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi,

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) **(delibera n. 96/19)**

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica il decesso di:

642 Stumpo Beniamino

2568 Sinibaldi Silvia

Il consiglio prende atto.

Annotazione psicoterapia

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica l'annotazione psicoterapia ex art. 3 dei seguenti dottori:

10214 Forti Sara	16982 Motta Miriam
10486 Teruzzi Simona	17142 Di Grazia Donatella
11253 Mione Caterina	17227 Zani Chiara
11576 Sellitto Silvia	17304 Donnini Veronica
11596 Ferrario Massimiliano	17348 Cavagna Paola
13175 Semprini Silvia	17349 Paolicelli Silvia
14439 De Mattia Daniela	17408 Magrin Anna
15310 Isacco Grassi Federica	17508 Grasso Alessandro
15588 Marchesi Simona	17552 Bruzzese Maura
16283 Teodonna Simona	17638 Difonzo Teresa
16296 Casula Laura	17676 Samele Federico
16407 Invernici Chiara	17686 Radice Alessandro
16436 Galli Gloria	17706 Parrotta Ilaria
16632 Tagliani Paola	17739 Carbonini Simona
16691 Da Tos Letizia	17791 Colajanni Valeria
16767 Ferma Diana	17896 Chioda Michele



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

16805 Calderoni Massimo	17977 Pontalti Marco
16859 Di Nuzzo Chiara	18117 Marroccu Raffaella
16864 Bianchera Monica	18169 Prandelli Benedetta



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il consiglio prende atto.

Alle ore 20.53 entra Consigliere dott.ssa Valeria La Via

Si passa al punto 3 dell'ODG: Concessione patrocini e uso sedi

Il presidente dott. Bettiga presenta la delibera

Il Consiglio delibera di:

- concedere il **patrocinio** ai seguenti eventi e di darne comunicazione all'Ente organizzatore/richiedente:

*dott.ssa Giovanna Calabrese, INTEGRAL TRANSPERSONAL INSTITUTE, per l'evento: Problema religioso o spirituale: dalla mistica al DSM-5. il punto di vista della psicologia transpersonale e quello della psichiatria che avverrà in data 16/05/2019 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 in via Montalbino 7 a Milano;

*dott. Silvio Morganti, UVI – UNIONE VOLONTARI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, per l'evento: Bullismo e Cyberbullismo: un fenomeno sociale che avverrà presso UVI – Unione Volontari per l'infanzia e l'Adolescenza, Milano, Via S. Antonio, 5 nelle seguenti date con le seguenti argomentazioni:

10/04/2019 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 - Incontro introduttivo

26/04/2019 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 - Bullismo e Cyber Bullismo

15/05/2019 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 - Gli stili educativi

29/05/2019 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 - Elementi di criminologia

12/06/2019 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 - Le Responsabilità previste dalla legge

19/06/2019 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 - Incontro conclusivo



*dott.ssa Gloria Rangone, SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

IRIS - INDIVIDUO E SISTEMA SrL, per l'evento: Lavorare in ottica sistemica con le famiglie in cui c'è stato un problema di violenza: attaccamento, rischio e sicurezza

Jan Cooper, Arlene Louise Vetere Training per operatori che avverrà in data 25/05/2019 e 26/05/2019 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 presso la Scuola di Psicoterapia

IRIS Via Valparaiso 10/6 a Milano;

*dott.ssa Cecilia Riva, COMITATO BERGAMO PRIDE, per l'evento: Bergamo Pride 2019: Orgoglio oltre le mura che avverrà in data 18/05/2019 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 a Bergamo;

*dott.ssa Elena Munarini, s.s.d. di PNEUMOLOGIA FONDAZIONE IRCCS - ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, per l'evento: Pneumo & Psiche: Nuove evidenze scientifiche che avverrà in data 04/05/2019 dalle ore 08:30 alle ore 17:45 presso l'Aula G della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori a Milano;

*dott.ssa Carla Anna Durazzi, CENTRO DI AIUTO PSICOLOGICO ONLUS, per l'evento: 12° Congresso Associativo Gli incastri affettivi: Teoria e clinica nella reciprocità delle relazioni che avverrà in data 14/06/2019 dalle ore 8.00 alle ore 18.15 presso la sede del Centro di Aiuto Psicologico Onlus Loc. Cascina San Giuseppe 18 - Inverno e Monteleone a Pavia;

*dott. Giuseppe Oreste Pozzi, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARTELIER ONLUS, per l'evento: Festival dell'Espressività dalle stanze di psyche 2019 "Legámi" che avverrà in dal 14/05/2019 al 18/05/2019 presso la Società UMANITARIA via S. Barnaba 48 a Milano;

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*dott. Bruno Vadalà, NEWCOM, per l'evento: Corso di Formazione correlazione tra alimentazione e sessualità. Il modello complementare d'approccio che avverrà dal 11/05/2019 al 07/07/2019 dalle ore 08.30 alle ore 18.00 presso l'Hotel Ascot a Milano;



* dott.ssa Federica Anzini, ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDIATORI FAMILIARI (A.I.Me.F.), per l'evento: Famiglie insieme da 20 anni che avverrà dal dal 17/05/2019 al 18/05/2019 dalle ore 9.00 alle ore 19:00 presso la Sala Valente del Tribunale di Milano e l' Hotel Michelangelo.

*dott.ssa Adalgisa Pricocco, ELEFANTI VOLANTI Società Cooperativa Sociale Onlus, per l'evento: Le guerre familiari: la pacificazione è possibile". La Mediazione Familiare nella separazione che avverrà in data 24/05/2019 dalle ore 08.45 alle ore 17.30 presso l'auditorium Capretti dell'Istituto Artigianelli in via Piamarta n. 6.

*dott.ssa Cristina Vacchini Giampaoli, per l'evento: Festival della Cultura Psicologica 2019 - I destini dell'Umano che avverrà dal 11/05/2019 al 26/05/2019 con le seguenti agromentazioni:

11/05/2019 Lectio magistralis: I destini dell'umano

12/05/2019 Lavorare con i nuovi pazienti, l'utenza LGBTI nei servizi pubblici

13/05/2019 Workshop: L'utilizzo della realtà virtuale in psicoterapia e nella vita quotidiana

14/05/2019 Atelier di scrittura autobiografica: Di-segni del destino. La mia vita ha una forma? Un incontro per contemplat(t)ivi; in serata: presso il cinema eden: visione pellicola e commento dott. Enzo Greco, psicoanalista referente della Società Italiana di Psicoanalisi

16 /05/2019 conferenza: La visione psicoanalitica del destino

17/05/2019 conferenza: Verso l'integrazione dei popoli

18/05/2019 presentazione libro: "100 punti di ebraicità"

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

19/05/2019 workshop: La biodanza ed il corpo: come liberare le proprie emozioni

20/05/2019 appuntamento culturale: La capacità d'intendere e di volere in ambito giuridico



21/05/2019 conferenza: Il corpo e il suo destino: lo sguardo di genere in medicina; in serata presso il cinema eden: visione pellicola e commento dott. Enzo Greco, psicoanalista referente della Società Italiana di Psicoanalisi

22/05/2019 workshop: Il destino dell'animale di fronte a prognosi infausta. Gestire la relazione

24/05/2019 conferenza: La dignity therapy coi pazienti oncologici

26/05/2019 appuntamento culturale con dibattito: Donne e motori, il destino di un ruolo

*dott. Simone Turati per l'evento: "Neglect e asimmetrie spaziali aspetti clinici e funzionali" che avverrà in data 12/05/2019 alle ore 8.30 presso Edumed, via della Badia 18 a Brescia;

*dott.ssa Francesca Trussoni, per l'evento: Campus estivo formativo 2019 che avverrà dal 10/06/2019 al 19/07/2019 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso la Scuola di Danza in via T. Signorini 9 a Milano;

+dott. Robert Mercurio, ARPA, per l'evento: Il disagio dell'individuo e della società nella contemporaneità che avverrà in data 11/05/2019 dalle ore 9.30 alle ore 18.00 presso la Sala Napoleonica, Palazzo Greppi, Università degli Studi di Milano, in via Sant'Antonio, 12;

*dott. Efrem Sabatti, ASSOCIAZIONE DEL LABIRINTO SRL, per il 27° Corso intensivo - pratico di ipnosi tecniche rapide, tecniche avanzate ipnosi classica, ipnosi Ericksoniana, applicazioni dell'ipnosi clinica: autoipnosi, rinforzo dell'io, terapia del tabagismo, analgesia ipnotica che avverrà presso Associazione del Labirinto a

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Milano in via Giambellino 4 nelle seguenti date e con le seguenti argomentazioni:

26/10/2019 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 Definizione e natura dell'ipnosi, fenomenologia della trance ipnotica, induzione e approfondimento, dimostrazioni, ipnosi diretta e indiretta . - dalle ore 14:00 alle ore 18:00 L'ipnosi regressiva



27/10/2019 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 Tecniche di induzione, resistenze e utilizzazione delle resistenze, dimostrazioni, esercitazioni

23/11/2019 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 Milton Erickson psicoterapeuta e ipnotista. - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 L'ipnosi ericksoniana, dimostrazioni, esercitazioni

24/11/2019 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 Tecniche di induzione rapida, fascinazione, tecniche shock

07/12/2019 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 Autoipnosi e rinforzo dell'io. - dalle ore 14.00 alle ore 18:00 Analgesia Ipnotica

08/12/2019 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 Terapia del tabagismo dalle ore 14.00 alle ore 17.00 Tecniche rapide per il tabagismo

*dott. Andrea Colonna Cottini, MEDICI IN FAMIGLIA, per l'evento Attaccamento e Psicopatologia. Lo sviluppo, la prevenzione e il trattamento dei disturbi psicologici alla luce della teoria dell'attaccamento e dell'adattamento che avverrà dal 14/11/2019 al 16/11/2019 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso l'Auditorium Residence San Vittore a Milano in Via San Vittore 49;

*dott.ssa Giulia Fabrizi, ALMAR QUALITY RESEARCH, per l'evento: Master in Psicologia del Consumatore. Approcci, Metodi e Tecniche per analizzare gli Small Data che avverrà presso Forma Mentis, in viale Brenta 27/29 a Milano nelle seguenti date:

12/10/2019 dalle ore 9.30 alle ore 17.30

09/11/2019 dalle ore 9.30 alle ore 17.30

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

14/12/2019 dalle ore 9.30 alle ore 17.30

13/06/2020 dalle ore 9.30 alle ore 17.30

11/01/2020 dalle ore 9.30 alle ore 17.30

08/02/2020 dalle ore 9.30 alle ore 17.30

07/03/2020 dalle ore 9.30 alle ore 17.30

11/04/2020 dalle ore 9.30 alle ore 17.30

09/05/2020 dalle ore 9.30 alle ore 17.30

*dott. Giuseppe Rocca, A.L.I.Ce PIACENZA Associazione Lotta all'Ictus Cerebrale, per l'evento: Corso ECM Afasia tra presente e futuro: alla ricerca delle parole perdute tra certezze e nuove frontiere che avverrà in data 11/05/2019 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 a Piacenza presso Associazione Amici Dell'Arte Piacenza in Via S. Siro, 13 a Piacenza;

*dott. Gianandrea Giacomini, per l'evento: Le emozioni che curano che avverrà in data 17/4/2019 dalle ore 19,30 alle ore 22.00 a Montano Lucino presso 11 Cine teatro Smeraldo, via San Giorgio 18

*dott.ssa Alessandra Zanuso, CENTRO BERNE SCUOLA, per l'evento: Seminario clinico su il Disturbo Narcisistico di Personalità che avverrà in data 17/05/2019 dalle ore 09.30 alle ore 17.30 presso il Centro Berne, p.zza Vesuvio 19, a Milano

*dott.ssa Alessandra Zanuso, CENTRO BERNE SCUOLA, per l'evento: Corso in Psicologia Giuridica: Il processo della riparazione tra vittima e autore del reato Il valore della Giustizia Riparativa

- concedere il **patrocinio e l'uso sede Casa della Psicologia** ai seguenti eventi e di darne comunicazione all'Ente organizzatore/richiedente:

*dott.ssa Marceolla Taricco, EST MODUS - ASSOCIAZIONE CULTURALE, per



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

l'evento: Human La qualità e autenticità dei rapporti umani, conditio di un'azione educativa e terapeutica contestualizzata ed efficace che avverrà in data 11/05/2019 dalle ore 9.30 alle ore 17.00;



- concedere l'uso sede Casa della Psicologia ai seguenti eventi e di darne comunicazione all'Ente organizzatore/richiedente:

*dott. Ilaria Benzi, CSCP, per l'evento: Nuova genitorialità e nuove famiglie che avverrà in data 01/06/2019 dalle ore 09:30 alle ore 17:00;

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)

(delibera n. 97/19)

Si passa al punto 4 dell'ODG: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente dott. Bettiga dichiara che l'incontro previsto con il Presidente dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP), per valutare rapporti e sinergie con tale Ente sulla Lombardia, è stato rinviato e, appena definita la nuova data, verrà comunicata. Afferma che sono state avviate le procedure per il concorso C e che sono pervenute poche candidature.

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica che in data odierna è stato fatto il primo incontro sulla formazione LGBTQI in Casa della psicologia. Sostiene che sia stata una giornata interessante, in cui è stata riscontrata un'ottima partecipazione. Ritiene che con questa formazione probabilmente sia stato colto un bisogno della comunità degli psicologi.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Alle ore 20.56 entra Consigliere dott. Paolo Campanini



Si passa al punto 5 dell'ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni

Il Tesoriere dott. Longo dà lettura di una serie di spese, ratifiche, liquidazioni, spese e rendicontazioni.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)

(delibera n.98 /19)

Si passa al punto 6 dell'ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi propone di inserire, rispetto al progetto Biblioteca Test, una variazione della distribuzione dei compensi, senza che cambi l'importo totale.

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura di una serie di incarichi: Remotti, Riva, De Biasi, Maniani e Centobucati (Referenti territoriali); Zenobio, Milanese, Caruso (Presentazione libri); Frigerio (ricerca sui disturbi alimentari); Bertani, Miglioretti, Confalonieri ("Come affiancare al meglio il tirocinante: aspetti deontologici nell'attività di psicologo tutor post-lauream"); Pischedda (due video tutorial su Psy-Map); Bellotti, Borroni, Scramaglia, Boeri ('Focus on' della Biblioteca Test).

Il Consigliere dott. Bozzato chiede delucidazioni sulla scelta di un consulente esterno per l'incontro sugli aspetti deontologici nell'attività dello psicologo tutor post-lauream.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Segretario dott.ssa Parolin spiega che, in realtà, la Commissione paritetica verrà aiutata dai membri della Commissione deontologica per organizzare una piccola formazione dedicata ai tutor di tirocinio e finalizzata ad aggiornarli sul sistema dei tirocini dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia.



La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)

(delibera n.99/19)

Si passa al punto 7 dell'ODG: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2017 (art. 17 del D.L. n. 90/2014);

Il Presidente dott. Bettiga dichiara che l'Ordine degli Psicologi della Lombardia non ha alcuna attività partecipata. Dà lettura del testo della delibera steso dall'avvocato Carta e dal consulente commercialista dott. Sturaro: "Si informa che a partire dal 18 febbraio del '19, le Amministrazioni Pubbliche possono comunicare attraverso l'applicativo 'partecipazioni' del portale Tesoro [...] i dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche previste dal Testo Unico 175/16 riguardo a tutte le informazioni o partecipazioni sui rappresentanti in organo di governo e società e enti al 31.12.17. Le Amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 2, [...] tra cui l'Ordine degli psicologi, devono comunicare per le partecipazioni in società oggetto di revisione periodica, oltre alle informazioni richieste per il censimento annuale e anche le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica" (vedi 'allegato 1_Carta_ parere piano di razionalizzazione art. 20 TUSP' . *Il parere è stato anticipato*

dall'avvocato .Sarà depositato successivamente in Segreteria)

Il parere è stato anticipato dall'avvocato è sarà depositato successivamente in Segreteria



Il Tesoriere dott. Longo chiede delucidazioni sul tipo di società e sulla scadenza della comunicazione.

Il Presidente dott. Bettiga propone di fare una verifica in merito e di aggiornare il Consiglio in merito alla decisione in una prossima riunione di Consiglio.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)

(delibera n.100/19)

Si passa al punto 8 dell'ODG: Approvazione progetto catalogazione volumi e fondi dell'OPL e relativi affidamenti d'incarico e impegni di spesa;

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi propone di potenziare la risorsa Biblioteca test, che adesso è focalizzata prettamente sulla testistica, ma il cui patrimonio di libri sta aumentando. Propone, per tale motivo, un progetto che consenta la catalogazione di questo materiale per renderlo facilmente consultabile dai colleghi. Specifica che si vuole predisporre il lavoro in modo da farlo dialogare con i sistemi interbibliotecari esistenti e consentire la consultazione dei testi anche al di fuori dell'Ente. Aggiunge che la dott.ssa Benzi, che si occuperà di questo progetto, verrà affiancata dall'Archivio Storico della Psicologia Italiana per la parte più tecnica, così da rendere possibile il dialogo sopra citato. Chiede di approvare questa prima parte sperimentale, che durerà fino a luglio.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)

(delibera n.101/19)

Alle ore 21.22 esce il Consigliere dott.ssa Valeria La Via

Si passa al punto 9 dell'ODG: Approvazione partecipazione straordinaria di OPL a eventi di diffusione della cultura psicologica anno 2019 e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica che alla richiesta dell'Associazione Italiana di Psicologia di clinica si è aggiunta quella dell'Associazione Italiana di Psicologia sperimentale. Spiega che si terranno entrambe a Milano: precisamente, la prima all'università di Milano-Bicocca, la seconda all'università San Raffaele. Afferma che l'Ordine degli Psicologi della Lombardia comparteciperà all'organizzazione dell'evento attraverso una serie di attività: realizzazione di una giornata di lavori congressuali, che si terrà in Casa della psicologia e sarà divisa in due tavole rotonde sulla tematica della psicologia clinica e della salute e sanità; presenza di un banchetto dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia durante tutte le giornate congressuali per la diffusione di materiale sulla professione e sulle iniziative lombarde; applicazione di uno sconto del 35% alla quota di iscrizione entro il primo termine e del 48% dopo il secondo; partecipazione o compartecipazione di una quota parte ai primi miglior poster che vengono attribuiti ai giovani ricercatori che presentano lavori nell'area clinica.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Comunica che, per quanto concerne la sezione sperimentale, il coinvolgimento richiesto è minore: sconto del 10% per gli iscritti; presentazione in Casa della psicologia della miglior tesi di dottorato nell'ambito della psicologia sperimentale; evento divulgativo che coinvolga un pubblico più ampio. A supporto e giustificazione delle richieste di compartecipazione il Segretario presenta le delibere riguardanti gli altri Ordini delle regioni in passato coinvolte.

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di comprendere il valore dell'evento organizzato dall'AIP. Esprime perplessità sulla compartecipazione dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, in quanto tale associazione è una realtà per proprio conto. Ritiene che il versamento di una quota significativa da parte di altri Ordini degli psicologi non abbia alcuna rilevanza.

Il Segretario dott.ssa Parolin sottolinea che non si tratta di un patrocinio, ma di una compartecipazione all'evento.

Il Consigliere dott. Grimoldi ribadisce di non comprendere perché vengano erogate delle risorse pubbliche per sostenere una realtà di rilevanza nazionale. Dichiara, per quanto esposto, di votare contrario.

La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Micalizzi, Ratto, Pasotti), 2 voti contrari (Grimoldi, Marabelli) e 3 astenuti (Bozzato, Campanini, Contini)

(delibera n.102/19)

Alle ore 21.26 esce il Consigliere dott. Mauro Grimoldi

Alle ore 21.28 rientra il Consigliere dott.ssa Valeria La Via



Si passa al punto 10 dell'ODG: Approvazione proseguimento attività del

Gruppo di Lavoro sulla Psicologia del lavoro e relativi affidamenti

d'incarico e impegni di spesa;



Il Tesoriere dott. Longo propone di rinnovare questo progetto, ormai attivo da alcuni anni, con gli stessi componenti e le stesse finalità.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)

(delibera n.103/19)

Alle ore 21.32 rientra il Consigliere dott. Mauro Grimoldi

Si passa al punto 11 dell'ODG: Decisioni su procedimento P.L. dopo sentenza

Cassazione;

Il Presidente dott. Bettiga ricorda che si tratta di un procedimento disciplinare sull'articolo 26, in capo alla precedente Consigliatura, portato avanti in tre gradi di giudizio a causa dei continui ricorsi dell'iscritta. Spiega che la collega sanzionata chiede all'Ente, siccome è stata condannata a risarcire una cifra ingente all'Ente (legata alle spese legali sostenute a causa dei ricorsi fatti), una dilazione del pagamento e che la sospensione possa partire dal mese di luglio, cosicché possa chiudere i percorsi terapeutici in corso. Ritiene che la prima richiesta possa essere soddisfatta, in quanto l'Ordine degli Psicologi della Lombardia generalmente la consente, purché la rateazione rientri nell'anno. Invita i Consiglieri a riflettere sulla seconda, considerato che la sentenza risale a dicembre 2018.

Il Tesoriere dott. Longo ritiene che il tempo a disposizione della collega, a partire

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

dal momento della sentenza, sia adeguato per chiudere i rapporti con i pazienti.

Afferma perciò di non ritenere necessario concederle ulteriore tempo.

Il Consigliere dott. Campanini considera che la sospensione sia finalizzata a fermare il professionista da un'attività che non si ritiene sia in grado di proseguire.

Dichiara perciò che la richiesta della collega non è giustificata.

Il Consigliere dott.ssa La Via afferma di essere d'accordo con il Consigliere dott. Campanini.

Il Consigliere dott.ssa Marabelli aggiunge, per supportare ulteriormente l'intervento del Consigliere dott. Campanini, che sia più tutelante per i pazienti interrompere il percorso terapeutico prima dell'estate, così da permettere loro di rivolgersi a un altro professionista, che faccia da riferimento nel periodo delle vacanze estive.

Il Consigliere dott.ssa Bertani osserva che una posticipazione della sospensione non abbia effetti sulla possibilità di riflettere sulla violazione commessa da parte della collega. Aggiunge che questa richiesta ha anche un aspetto di immagine esterna per i pazienti.

Il Consigliere dott. Grimoldi afferma che, per un tema di equità e serietà, nel caso si consentisse all'iscritta di posticipare - a suo vantaggio - la sanzione, lo si dovrebbe permettere a tutti, rendendola una prassi invalsa nel meccanismo.

Il Presidente dott. Bettiga dichiara, considerate le diverse posizioni dei Consiglieri sulle richieste, di suddividere la votazione in due parti, la rateazione del pagamento e la posticipazione dell'effettività della sanzione.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)



(delibera n.104/19)



Il punto 12 viene rinviato

Si passa al punto 13 dell'ODG: Rendicontazione Gruppo di Lavoro sulla Legge n.3/2018

Il Consigliere dott. Pasotti presenta il lavoro sulla legge 3/2018, svolto insieme al Consigliere dott. Grimoldi (vedi 'allegato 2_Report Lorenzin'). Spiega che l'obiettivo è stato valutare l'impatto della legge Lorenzin sulla professione dello psicologo: in particolare, è stato approfondito quali norme attuali possono essere realmente applicate, in che modo e con quali conseguenze. Sostiene che le norme riportate negli articoli 4, 5 e 7 rispetto al riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie non riguarda gli psicologi, ma solo medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, fisici, ostetriche e altre figure, tra le quali quelle che rientrano nel maxi Ordine istituito con il decreto del 13 marzo 2018. Dichiaro che l'Ordine degli psicologi viene normato da un altro articolo che fa riferimento alla legge 56/89. In merito a questo, gli avvocati che hanno collaborato a questo lavoro ritengono che gli articoli 4, 5 e 7 non si applichino all'Ordine degli psicologi, "per il quale esiste una specifica e dettagliata disciplina ordinistica che rimane valida ed efficace". Riferisce che per gli avvocati si arriva alla medesima conclusione anche a partire dal fatto che nella legge Lorenzin non vi è traccia dell'intenzione di creare una disciplina uniforme per tutte le professioni sanitarie, ma è presente solo quella di introdurre criteri omogenei di riordino tra le professioni, come confermato dal decreto del 13 marzo 2018 sopra citato. Aggiunge che, nello specifico, tutto ciò che è contenuto nella legge 56/89 rimane invariato, ad eccezione di alcune modifiche di natura più amministrativa. Osserva che anche i chiropratici e gli osteopati - che in passato non

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

erano professioni sanitarie (come gli psicologi) - vengono normati in un apposito articolo successivo. Specifica che, all'interno del capo 2 della legge, alcuni criteri portano a escludere che la struttura e gli organi previsti dalla legge 56/89 siano stati sostituiti con quanto previsto dall'articolo 8 per le Federazioni Nazionali. Sottolinea che l'unico articolo che riguarda gli psicologi è il 9, in cui si stabilisce che la legge 56/89 resta invariata e che l'Ordine degli psicologi è sotto il controllo del Ministero della Salute. Dichiara che anche per quanto riguarda il consenso informato, la situazione rimane inalterata: infatti, si fa riferimento alla legge 219 del 22 dicembre, in cui si stabilisce che il consenso debba essere messo per iscritto e, nel caso in cui non sia possibile, deve essere perlomeno documentabile. Riferisce che le attività di docenza o formazione degli psicologi possono essere esenti IVA solo se svolte presso enti pubblici in favore del personale dell'ente. Afferma, per quanto riguarda le linee guida su tirocinanti e specializzandi combinata alla legge Gelli, che occorre porre un quesito al Ministero poiché le varie direttive - ad esempio sulla retribuzione - fanno espresso riferimento esclusivamente all'attività del medico specializzando. Sostiene che, per quanto riguarda l'applicabilità e i requisiti strutturali degli studi, non è necessario né avere un lavandino né, se l'accesso è su prenotazione, l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Presidente dott. Bettiga aggiunge che, per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, occorre capire se serva fare una comunicazione di inizio attività all'ATS. Dichiara di aver già posto il quesito e che, non appena avrà una risposta, la comunicherà ai Consiglieri.

Il Consigliere dott. Pasotti afferma che l'altra questione concerne l'accreditamento del genere libero professionale per i colleghi di scuola, che consiste nell'aver un riconoscimento formale - da parte della Regione - di essere in linea con dei requisiti.



Sostiene che, a tal proposito, si vuole definire un percorso all'interno della Regione.

Aggiunge che si vorrebbe provare ad attivare una convenzione con il Sistema Socio-sanitario Nazionale, così da avere delle prestazioni rimborsate dal Sistema.



Il Presidente dott. Bettiga sostiene che un altro quesito è se sia possibile fare una cancellazione d'ufficio per gli iscritti con morosità pluriennale, così da non accumulare in Bilancio crediti inesigibili. Comunica che è già stato chiesto al Ministero, ma si è ancora in attesa di una risposta.

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara che l'articolo 12 della legge Lorenzin modifica la norma 348 del Codice Penale, riguardante l'esercizio abusivo della professione, influenzando anche i professionisti non sanitari. Specifica che tale articolo prevede che chiunque esercita abusivamente una professione possa essere sanzionato con una multa da 10'000 a 50'000 euro (in passato da 103 a 516 euro) e una reclusione di 3 anni, anche se il professionista non ha precedenti (prima di soli 6 mesi e con sospensione condizionale). Aggiunge che il luogo fisico, in caso sia a uso esclusivo della professione abusiva e vi sia una correlazione diretta con essa, può essere confiscato. Afferma che, per quanto sopra detto, il reato di esercizio abusivo è diventato molto più grave.

Il Consigliere dott. Pasotti aggiunge che la sentenza di condanna viene mandata al competente Ordine, Albo o Registro, ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni.

Il Consigliere dott.ssa La Via osserva che la sospensione non è limitata a un anno, ma può arrivare fino a tre anni, andando così a modificare la deontologia.

Il Consigliere dott. Grimoldi sostiene che il tema si collega anche alla legge 175 del 1992, in cui si stabilisce che chi favorisce l'esercizio abusivo di una professione sanitaria deve essere sospeso da uno a tre anni. Rende noto, infatti, che la legge

Lorenzin prevede questa sanzione e una multa da 15'000 a 75'000 euro per il professionista che ha aiutato a svolgere esercizio abusivo della professione.



Alle ore 22:30 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 09/05/2019

Il Presidente

Il Segretario

Riccardo Bettiga

Laura Parolin

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Studio Legale Civile e Amministrativo

Milano, 8 aprile 2019

Spettabile
Ordine degli Psicologi
Della Lombardia
Alla c.a. del Direttore Dr. CHIACCHIARO

Avv. Maura CARTA
CRTMTN57T534L506
G

Cassazionista
Via Camperio, 9
20123 Milano

Tel. 02 76007286
Fax 02 30322441

[maura@avvocatocarta.i](mailto:maura@avvocatocarta.it)

E' stato chiesto di indicare se l'OPL sia tenuto ad ottemperare alla richiesta di comunicare alla Corte dei Conti le informazioni previste dall'art. 20 del d.lgs. 175/2016 (cd. TUSP).

La risposta al quesito è affermativa.

L'art. 20 del TUSP, avente ad oggetto la "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" stabilisce che 15" le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo".

L'art. 2 del decreto definisce l' "amministrazione pubblica" soggetta alle previsioni del TUSP: le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#), i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

In base al tenore letterale del TUSP gli Ordini professionali, rientranti nel novero delle PA ex art. 1 TU 165/2001, sono soggetti al controllo della Corte dei Conti previsto dal richiamato art. 20, sebbene questa riconduzione possa suscitare perplessità: tali Enti si autofinanziano con i soli contributi degli iscritti all'Albo, senza alcun apporto del bilancio statale ed il TUSP ha la come ratio ispiratrice l' esigenza di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1 TUSP).

L'obbligatorietà dell' adempimento, ricavata da una previsione testuale inequivoca, non è messa in discussione dal principio affermato dalla Corte di Giustizia CE il 12 settembre 2013 (causa C-256-11) che ha

escluso la natura di organismo di diritto pubblico degli ordini professionali.

La giurisprudenza ha più volte osservato che gli Ordini non sono pienamente equiparabili alle pubbliche amministrazioni, e quindi ai medesimi non può applicarsi ogni disciplina legislativa indirizzata alle PA.

Sulla base di tale affermazione, la Corte di Cassazione (n.

Studio Legale Civile e Amministrativo

21226/2011), ancor prima della sentenza della Corte di Giustizia, ha escluso che gli ordini professionali siano soggetti al controllo di gestione da parte della Corte dei Conti, poiché non beneficiano di finanziamenti pubblici.

Il principio è stato messo in discussione da una – per adesso isolata – sentenza della Corte di conti (sez. centrale Appello - n. 366 del 28 luglio 2016), secondo la quale le risorse acquisite attraverso il versamento dei contributi dagli associati, lungi dall'aver una mera ed esclusiva finalità "privata" di autofinanziamento, hanno una prevalente finalità pubblica, in quanto dirette a finanziare il miglior esercizio di funzioni pubbliche assegnate dalla legge agli ordini professionali essenzialmente per la tutela della collettività nei confronti degli esercenti della professione, che giustifica l'obbligo della appartenenza all'ordine professionale.

La Corte dei Conti ha applicato il cd. criterio "oggettivo" basato sulla natura pubblica delle risorse gestite a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto conferente.

Gli Ordini sono, invece, pacificamente ricondotti nel campo di applicazione della disciplina sul pubblico impiego (art. 1, co. 2 TU 165/2001), in materia di trasparenza (il d.lgs. 97/2016, nell'introdurre l'art. 2 bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, ha chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali "in quanto compatibile" come affermato dal Presidente ANAC il 6.6.2016) e, in linea generale, in tema di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 .

Con riferimento alla disciplina degli appalti pubblici, la connotazione degli ordini professionali come "enti pubblici non economici", consente di ricondurli nell'ambito soggettivo di applicabilità del d.lgs. 50/2016 (tra le tante delibera Anac numero 687 del 28 giugno 2017).

In conclusione, sebbene vi siano ragioni per dubitare della riconduzione degli ordini alla giurisdizione della corte dei conti, non vi sono dubbi, stante la chiara volontà del legislatore, sull'assoggettamento degli ordini ai poteri di controllo e agli obblighi di razionalizzazione previsti dall ' art. 20 del Tusp .

Ritengo di aver risposto al quesito formulato ma sono, ovviamente, a disposizione per ogni chiarimento o integrazione.

Con i migliori saluti.

maura carta

Avv. Maura CARTA

CRTMTN57T534L506
G

Cassazionista

Via Camperio, 9
20123 Milano

Tel. 02 76007286
Fax 02 30322441

[maura@avvocatocarta.i](mailto:maura@avvocatocarta.it)



Report legge n. 3/2018 (cd. Legge Lorenzin)

Gruppo di lavoro:

Mauro Grimoldi - Fabrizio Pasotti

Maura Tina Carta – Massimo Ruggiero.



Obiettivo



Valutazione dell'impatto della legge 3/2018 sulla professione di Psicologo.

Quali cambiamenti? Quali norme attuali riferibili alla professioni sanitarie verranno applicate ora anche alla professione di psicologo? Quali saranno realmente applicabili e come? con quali conseguenze? Quali azioni possibili di lobbying e advocacy verso Regione/Ministeri? Quali chiarimenti e interpretazioni chiedere al Legislatore?



1. Si applicano anche agli Psicologi le norme riportate negli artt. 4, 5 e 7 in merito al «Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie» ?

No, si applicano agli Ordini e alle figure professionali ivi espressamente richiamate (Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione), nonché agli altri 17 Ordini istituiti con il decreto del 13 marzo 2018 in base all'art. 4, co. 9 della L.3/2018, che *entreranno a far parte dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (il cd. maxi Ordine).*

L'art. 4 contiene una disciplina di riordino di varie figure sanitarie e prevede, al comma 1 la sostituzione di alcune norme del decreto legislativo provvisorio del Capo dello Stato n.233/1946.



L'ambito di applicazione degli artt. 4, 5 e 7 è circoscritto agli Ordini elencati all'art. 4 (sia gli ordini sopra richiamati che gli altri 17 istituiti, in base all'art. 4 comma 9 , dal D.M. 13 marzo 2018):

Le previsioni relative all'estensione territoriale, agli organi, al potere disciplinari etc. non si applicano, in via estensiva e/o analogica all'Ordine degli psicologi, per il quale esiste una specifica e dettagliata disciplina ordinistica che rimane valida ed efficace, come meglio risulta dalle seguenti considerazioni :

- Interpretazione letterale
- Volontà del Legislatore
- Interpretazione sistematica
- Interpretazione analogica e/o estensiva



Interpretazione letterale

L'art. 12, comma 1, disp. gen. cod. civ. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) dispone che il primo canone interpretativo della norma giuridica è quello letterale, dovendosi attribuire alla legge il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse".

La Cassazione ha costantemente affermato il primato dell'interpretazione letterale sugli altri criteri ermeneutici che hanno funzione ausiliaria e secondaria, secondo l'ordine con cui i diversi criteri interpretativi sono enunciati dall'art. 12 preleggi.



Interpretazione letterale

Quindi, l'indagine per la corretta interpretazione di una disposizione legislativa deve essere condotta, in via primaria, sul significato lessicale della stessa.

Nel caso in esame, **l'esame lessicale degli artt. 4, 5 e 7 del decreto Lorenzin porta a riconoscere la riferibilità della previsioni in esso contenute ai soli Ordini individuati al comma 1.**

Manca qualsiasi riferimento, per quel che concerne l'articolazione territoriale, l'avvalimento o associazione, la struttura degli organi ed ogni ulteriore aspetto a modifiche delle previsioni vigenti per gli altri ordini professionali non richiamati, come quello degli Psicologi. In particolare, la nuova dettagliata previsione sulla funzione istruttoria e giudicante in ambito disciplinare, non può per alcuna ragione ritenersi tale da modificare il diverso – e contrario – impianto previsto dalla legge 56/89.



Volontà del Legislatore

Alle medesime conclusioni si arriverebbe utilizzando gli altri criteri previsti dall'art. 12 delle Preleggi (“..dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato “).

Nei lavori parlamentari della legge Lorenzin non vi è traccia dell'intenzione di creare una disciplina uniforme per TUTTE le professioni sanitarie ma solo quella di introdurre criteri omogenei e di riordino tra le professioni sanitarie.

Questa volontà è confermata dal DM 13 marzo 2018 che ha creato il maxi ordine professionale con l'attribuzione di molteplici funzioni tipiche agli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.



Interpretazione sistematica

Il Capo II della legge riguarda alcune professioni sanitarie esistenti ed altre di nuova istituzione. La struttura della legge rende evidente che non è prevista la medesima regolamentazione e struttura organizzativa per tutte le professioni sanitarie, tanto che sono espressamente fatti salvi, con le modifiche enunciate, alcune discipline specifiche (il DPCS 233/1946).

Per quanto riguarda gli Psicologi è richiamata la legge ordinistica fondamentale n.56/89, il cui impianto e contenuto è fatto salvo.



Interpretazione analogica e/o estensiva

Questo criterio si applica solo in mancanza di una specifica disposizione.

Nel caso in esame la L.56/89 prevede una specifica organizzazione, su base regionale (tranne per Trento e Bolzano) degli Ordini, individua gli organi e le modalità di composizione del Consiglio nazionale, disciplina il procedimento disciplinare ed elettorale.

Non vi è, quindi, alcuna ragione per ipotizzare un richiamo, in via analogica, delle previsioni contenute nella legge 3/2018 all'ordine degli Psicologi, al di fuori di quanto previsto dall'art. 9.



Per effetto di quanto evidenziato al precedente punto non si estendono agli Psicologi le previsioni dell'art. 5 relativa all'istituzioni delle professioni dell'area socio sanitaria (ad es. per ricomprendervi i laureati in dottrine psicologiche) né il riconoscimento delle equipollenze, circoscritto ai nuovi profili professionali che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute.

I criteri esegetici sopra richiamati portano ad escludere che la struttura e gli organi previsti dalla L.56/89 siano stati sostituiti con quanto previsto dall'art. 8 per le Federazioni nazionali (il presidente; il Consiglio nazionale; il Comitato centrale; la commissione di albo, per le Federazioni comprendenti più professioni; il collegio dei revisori).

Art. 9: è l'unico articolo specificatamente riservato agli Psicologi che, oltre a fare salva la L.56/89, che non può ritenersi tacitamente abrogata, neppure in parte, ma solo modificata nei limiti e secondo le previsioni espressamente considerate dal Legislatore.



2. Il consenso informato dovrà essere dimostrabile e scritto ?

Legge 219 del 22 dicembre 2017. Si Vd. circolare Federazione Nazionale Ordine medici che riporta la scheda dei lavori al Senato.

Il consenso, se possibile, deve essere messo per iscritto ma altrimenti deve **essere documentabile** (commi 4 e 5 videoregistrazioni).



3. Le attività svolte dalla psicologo come formazione e docenze presso le P.A. potranno essere esenti IVA ?

Si, se svolti presso enti pubblici in favore del personale dell'ente in base all'art. 14 comma 10, Legge 537/1993 (10. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).



4. Questione specializzandi in combinato legge Gelli

Potrebbero essere ipotizzabili delle linee guida sugli specializzandi e tirocinanti in generale. Su questo un quesito al Ministero.

Gli avvocati ritengono poco probabile un'apertura a figure diverse dai medici. Come noto, sulla questione si discute da decenni in tutti i Tribunali e non vi è un quadro normativo chiaro ed omogeneo neppure per i medici.

Le direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE fanno espresso riferimento **“all'attività del medico”**. La questione dovrebbe essere oggetto di uno **specifico quesito**, per evitare discriminazioni e violazioni di principi costituzionali e della CEDU in presenza di prestazioni analoghe.



5. Applicabilità requisiti strutturali studi

Fare azione per richiesta di deroga: specificazione per professioni psicologica.

Formulare una proposta di come specificare la deroga.

La materia è di **competenza della Regione** che dal 1993 ha dettato specifiche disposizioni, molto rigide solo per gli studi odontoiatrici e per quelli nei quali si svolgono prestazioni chirurgiche.



6. Accredитamento in regime libero-professionali

Fare azione per richiesta di deroga: specificazione per professioni psicologica. Formulare una proposta di come specificare la deroga. La materia è di **competenza della Regione** che dal 1993 ha dettato specifiche disposizioni, molto rigide solo per gli studi odontoiatrici e per quelli nei quali si svolgono prestazioni chirurgiche.

Branche psicologia/psicoterapia. E' possibile che i Medici si convenzionino (rectius chiedano l'accréditamento) con il SSN per erogare delle prestazioni. Potrebbe essere utile una DGR che estenda a ampli l'istituto anche per le prestazioni psicologiche, facenti parte dei LEA. **Occorre definire il percorso in Regione.**



7. Contratti: i sanitari hanno maggiore tutela?

No.

8. Sarà possibile la cancellazione d'ufficio per gli iscritti con morosità pluriennale?

No, l'art. 11 L.56/89 stabilisce i casi di cancellazione d'ufficio legge 56/89 mentre l'art. 26, co. 2 prevede "la sospensione dall'esercizio professionale" per la morosità ultrabiennale.



9. Quali conseguenze sul procedimento disciplinare?

Rimane invariato.

10. Quali cambiamenti nel codice penale?

L'art. 12 che modifica una norma del codice penale (art. 348 c.p. esercizio abusivo della professione) deve, invece, considerarsi disposizione di carattere generale che riguarda tutte le professioni, persino quelle non rientranti tra quelle di area sanitaria (per intenderci anche gli avvocati).



Nuovo testo dell'art. 348 c.p.

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la **reclusione da sei mesi a tre anni** e con la **multa da euro 10.000 a euro 50.000**.

La condanna comporta la **pubblicazione della sentenza** e la **confisca delle cose** che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'**interdizione da uno a tre anni** dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.



La legge Lorenzin ha modificato profondamente il testo dell'art. 348 c.p., pur lasciando inalterata la struttura del reato.

In particolare la Legge 11 gennaio 2018 n. 3 ha elevato i limiti minimi e massimi della pena edittale: mentre in precedenza il delitto era punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da 103 a 516 euro, adesso la pena edittale va da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro (anche per i delitti di omicidio e lesioni colpose è stato previsto un aggravamento, rispetto alle ipotesi base di reato, per i fatti commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria).



Inoltre, la Legge Lorenzin ha previsto che alla condanna segua la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del Cp ("la legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata"). La pena accessoria potrà essere applicata solo ai fatti di esercizio abusivo della professione commessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 3 del 2018. Infatti, la Suprema Corte ha osservato che «il principio di legalità della pena e quello di applicazione, in caso di successione di leggi penali, della legge più favorevole, operano anche con riguardo alle pene accessorie»

(Cassaz. Sez. 3, Sentenza n. 3214 del 22/10/2014, dep. 23/01/2015, Presidente: Teresi A., Relatore: Di Nicola V. Principio costante della giurisprudenza di Cassazione).



La pena accessoria in questione non può essere ritenuta preclusiva della concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, avendo il Legislatore (articolo 7 della legge 7 febbraio 1990 n. 19) abrogato l'ultimo comma dell'articolo 175 del Cp ("le disposizioni che precedono non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie").

Il giudizio sulla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna è, invece, subordinato esclusivamente alla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. penale.



Art. 86-ter disp. att. c.p.p.

Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria.

«Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali»



La Legge Lorenzin ha anche previsto la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

L'art. 86-ter disp. att. c.p.p. disciplina l'ipotesi, qualora si tratti di esercizio abusivo di una professione sanitaria, che i beni confiscati siano beni immobili.



Osservazioni sull'art. 86-ter disp. att. c.p.p.

- La confisca, in base ai principi generali ricavabili dell'art. 240 cp, non si applica in nessun caso se la cosa appartiene a “persona estranea al reato”;
- Il divieto di revoca del sequestro, previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. nei casi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240, comma 2, cod. pen., non trova applicazione per l'ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca prevista ai sensi dell'art. 348 c.p., in ossequio alla costante giurisprudenza della Cassazione, in quanto la norma processuale citata rappresenta una deroga al principio generale della revocabilità della misura reale, per cui non è suscettibile di interpretazione analogica (da ultimo, Cassaz. Sez. 3, Sentenza n. 35784 del 15/2/2017, Presidente: Cavallo A., Relatore: Aceto A.);



- Ai fini della confisca ex art. 348 c.p. è necessario che “la cosa” sia collegata da un nesso strumentale, diretto e immediato, con l’esercizio abusivo della professione. Infatti, la Suprema Corte ha precisato che, anche in ipotesi di confisca obbligatoria (prevista, nel caso esaminato dalla Cassazione, dall'art. 416 bis, comma settimo, cod. pen.) il sequestro preventivo di un bene immobile è legittimo solo se sia sussistente un rapporto strutturale e strumentale tra l'immobile e l'illecito, poiché la obbligatorietà della confisca non comporta alcuna presunzione sotto il profilo della strumentalità delle cose che si intendono sequestrare. In particolare la Cassazione ha chiarito che, <<se dalla previsione legislativa dell'obbligatorietà della confisca può discendere la presunzione di pericolosità "delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato", non ne deriva invece alcuna presunzione ... sotto il profilo della strumentalità, la quale deve sempre sussistere "a monte" quale caratteristica delle cose che si intendono sequestrare ed essere dimostrata>> (Cassaz. Sez. 2, Ordinanza n. 9954 del 4/03/2005, Presidente: Cosentino GM.; Relatore: Fumu G.).



La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito in modo efficace quando debba affermarsi o escludersi la sussistenza del rapporto di pertinenzialità tra l'immobile e l'esercizio abusivo della professione. Così, ad esempio, l'immobile adibito a studio legale per l'esercizio della professione di avvocato deve ritenersi non collegato da un nesso strumentale diretto e immediato con l'esercizio di tale attività, essendo solo il luogo dove si compie l'attività illecita, in astratto realizzabile anche altrove, per cui non è consentito sottoporre tale immobile a sequestro preventivo. Infatti, «nella professione di avvocato prevale l'elemento personale».

È l'intuitus personae che caratterizza il contratto d'opera intellettuale posto in essere dal professionista e dal cliente.



Quindi, adibendo l'immobile a studio legale, non si verifica la sua conversione strutturale funzionalmente finalizzata all'esercizio abusivo della professione.

Può, infatti, continuare, nonostante il sequestro dei locali... anche in posti diversi da quello oggetto del provvedimento cautelare. Esso, in definitiva, non è collegato da un nesso strumentale diretto e immediato all'attività delittuosa ascritta alla ricorrente, per cui va escluso il rapporto di pertinenzialità tra il medesimo e i reati per i quali si procede nei confronti della predetta (Cassaz. Sez. 6, Sentenza n. 2098 dell'8/06/1998, Presidente: Pisanti F. Estensore: Scelfo U.; in senso conforme Cassaz. Sez. 6, Sentenza n. 36201 del 24/9/2010, Presidente: Mannino SF., relatore: Lanza L.).



La Legge Lorenzin ha anche previsto, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza di condanna al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

L'interdizione in parola ha natura di sanzione disciplinare e, infatti, l'applicazione, a seguito della trasmissione della sentenza definitiva di condanna, spetta al competente Ordine, albo o registro nell'esercizio della sua funzione amministrativa.

La sanzione descritta si differenzia, quindi, dall'interdizione dalla professione (da un mese a 5 anni) prevista dagli artt. 30 e 31 c.p., che ha natura di pena accessoria perché consegue di diritto alla condanna come effetto penale della stessa. Pertanto le due sanzioni, operando in ambiti e su basi diverse, possono concorrere tra loro e la sorte dell'una resta indipendente da quella dell'altra.

Così, ad esempio, l'applicazione della pena su richiesta di parte, prevista dall'art. 445 cpp comma 1, esclude l'applicazione della pena accessoria di cui agli artt. 30 e 31 c.p., ma non esclude l'applicazione della sanzione disciplinare introdotta dalla legge 3/18.



L'interdizione introdotta dalla Legge Lorenzin ha, invece, la stessa natura della sanzione disciplinare già prevista, limitatamente alle professioni sanitarie, dall'art. 8 della legge 175/1992 "gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a un anno".

Sanzione disciplinare con efficacia limitata dal Milleproroghe 2010 (Legge 26 febbraio 2010, n. 25, art. 6, comma 9-quater), che ha introdotto il seguente comma 1 bis: «Fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, la sanzione di cui al comma 1 non si applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio dell'odontoiatria anche prima della formale iscrizione all'albo degli odontoiatri».



La sanzione prevista dalla Legge 3/18, a differenza di quanto già previsto dalla Legge 175/92, **non è limitata alle sole professioni sanitarie e non richiede il dolo specifico.**

Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che la **Legge n. 175 del 1992, art. 8, “prevede un illecito disciplinare, la cui materialità è costituita dal prestare il nome o l'attività, connotato dal dolo specifico di consentire oppure agevolare l'esercizio abusivo della professione”** (Cassaz. Sez. 3, Sentenza n. 834 del 16/1/2007, Presidente: Fiduccia G., Relatore: Durante B.).

Invece, l'applicazione della sanzione introdotta dalla Legge Lorenzin presuppone solo che sia intervenuta condanna per il reato di cui all'art. 348 c.p. e, quindi, che sia stato accertato, anche a titolo di concorso, l'esercizio abusivo della professione, che è reato a dolo generico, per il quale è sufficiente la volontarietà dell'azione nella quale si concreta la condotta criminosa.



Infine, la legge Lorenzin prevede un'aggravante ad effetto speciale: **“si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”**.

L'attività di “determinatore” è stata chiarita dalla Cassazione (Cassaz. Sez. 6, Sentenza n. 21913 del 13/1/2012, Presidente: Di Virginio A., Relatore: Ippolito F.) con riferimento alla previsione dell'art. 111 c.p.: “non è sufficiente una semplice richiesta, sollecitazione o istigazione... occorrendo invece che la condotta dell'agente "determinatore" abbia fatto insorgere nel "determinato" un'intenzione criminosa prima inesistente”.



Si tratta di una circostanza aggravante ad effetto speciale di cui, quindi, ai sensi dell'art. 278 cpp, si tiene conto ai fini della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari (ai sensi degli artt. 280 e 287 cpp, per le misure coercitive e interdittive - tra cui il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionale - è richiesta una pena superiore nel massimo a 3 anni; la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni) e ai fini dell'arresto facoltativo in flagranza (art. 381 cpp).